

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3981

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BRANDI

Presentata il 13 aprile 1967

Acquisto di case da parte dell'INCIS con le somme ricavate dall'alienazione di alloggi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 e successive modificazioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.), può, per il raggiungimento dei suoi fini — giusta l'articolo 1 del regio decreto istitutivo dell'ente 20 novembre 1924, n. 1945, riprodotto nell'articolo 346 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 — « costruire, o eccezionalmente acquistare o rilevare case da altri enti e provvedere a quanto occorre per l'adattamento, per la manutenzione e per la buona conservazione di esse ».

Tale facoltà — in base all'articolo 9 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1913 — « è estesa all'acquisto di case da privati, previa autorizzazione da darsi di volta in volta dal Ministro delle finanze » (ora dal Ministro del tesoro).

Acquisti del genere resterebbero, comunque, subordinati alla possibilità dell'Istituto di provvedere con mezzi propri alla relativa spesa.

Tali mezzi l'I.N.C.I.S. dovrebbe in pratica procurarsi, attingendo al normale mercato dei capitali, mediante prestiti da parte di istituti di credito o mediante la contrattazione di mutui a medio e lungo termine.

L'onerosità di operazioni del genere appare, peraltro, evidente per la forte incidenza degli interessi; onerosità che potrebbe essere contenuta in limiti sopportabili solo se esistesse

se la concreta possibilità per l'I.N.C.I.S. di contrarre mutui, per il fine suindicato, con la Cassa depositi e prestiti; mentre in effetti è noto che detto Ente finanziatore — in relazione alle numerose esigenze da soddisfare — si dimostra in condizioni di accogliere, e solo in parte, le richieste di mutuo dell'I.N.C.I.S. per la esecuzione di opere assistite da contributo statale.

Conseguentemente, l'ammortamento del capitale investito negli eventuali acquisti di case, porterebbe all'applicazione di canoni di locazione notevolmente superiori a quelli degli alloggi costruiti con il contributo dello Stato, canoni praticamente insostenibili per la generalità degli impiegati dello Stato ai quali le case acquistate verrebbero destinate.

D'altra parte, le numerosissime richieste di alloggi I.N.C.I.S. che rimangono insoddisfatte nonostante i notevoli programmi costruttivi che l'Istituto attua con il beneficio del contributo dello Stato, sono un eloquente indice della necessità di accrescere la disponibilità di abitazioni per i dipendenti statali, ricorrendo, laddove se ne ravvisi la opportunità e la convenienza, in via eccezionale, anche all'acquisto di case da altri Enti e da privati.

Una soluzione del problema si appalesa possibile ove si consenta all'I.N.C.I.S. di impiegare negli acquisti di case ai sensi dei sopracitati articoli 346 del testo unico delle di-

sposizioni sull'edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e 9 del regio decreto-legge n. 1913 del 1938, le somme che l'Istituto ricava dall'alienazione degli alloggi in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 e della legge n. 231 del 27 aprile 1962.

Secondo l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2, modificato dall'articolo 11 della legge n. 231, le suddette

somme, che affluiscono in uno speciale conto corrente tenuto dall'Istituto presso la Cassa depositi e prestiti, possono essere destinate dall'Istituto medesimo alla costruzione di nuovi alloggi di tipo popolare, ma non anche all'eventuale acquisto di case.

Si tratterebbe, quindi, di modificare e di integrare la suddetta norma.

In tal senso dispone l'unità proposta di legge che si sottopone all'esame e all'approvazione della Camera.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Per l'acquisto di case ai sensi dell'articolo 346, n. 3 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, e dell'articolo 9 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1913, l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato potrà utilizzare anche le somme ricavate dall'alienazione degli alloggi e da versarsi nei conti correnti speciali presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 modificato dall'articolo 11 della legge 27 aprile 1962. n. 231.